CAMERA DEI DEPUTATI N. 684

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARLATO

Divieto di bandire concorsi pubblici e gare di appalto nel mese di agosto e proroga dei termini che vengano a scadenza nello stesso mese

Presentata il 12 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È invalso l'uso – da qualche tempo – di bandire concorsi ed avvisi pubblici relativi alle assunzioni di personale e di bandire gare di appalto da parte della pubblica amministrazione, come delle regioni e degli enti locali, nel mese di agosto, quando cioè non tutti i possibili destinatari possono prenderne conoscenza e parteciparvi.

Si tratta di una scelta temporale « furbesca », lo affermiamo senza mezzi termini, di netto stampo clientelare, volta ad impedire appunto la partecipazione di tutti i potenziali aventi diritto che, nel mese di agosto, possono essere trattenuti dalle ferie lontani dalla possibilità di venirne a conoscenza.

Tale malvezzo è evidentemente rivolto a restringere la partecipazione ai concorsi e alle gare di appalto ad elementi o aziende, magari « opportunamente » informati, violando gli stessi princìpi pubblici del bando, dell'avviso e della gara e favorendo, a causa della ristretta partecipazione, quanti ne abbiano avuto casuale o addirittura privilegiata notizia.

Ugualmente accade per i termini di scadenza nel mese di agosto per la presentazione di documenti, istanze, domande dirette alle stesse amministrazioni. La casistica di coloro che sono stati esclusi dalla partecipazione a gare o a concorsi per non averne avuta notizia o per non aver provveduto alla presenta-

zione di atti nel periodo suddetto o per non aver potuto né acquisire né esibire documenti stante la chiusura di molti uffici ed i ridotti ranghi di personale pubblico e professionale in servizio è amplissima. E quasi sempre si accompagna ad una volontà dolosa degli amministratori volta proprio a tali effetti.

Del resto, in materia giudiziaria, con la normativa sulla sospensione dei termini nel periodo feriale si è voluto impedire che in tale periodo potessero correre o scadere termini rilevanti per l'esercizio del diritto e della giustizia.

Si propone perciò al vostro consenso la seguente proposta di legge, che consta di un solo articolo, con il quale si fa divieto, dal 1992, di bandire nel mese di agosto gare, concorsi ed avvisi e vengono prorogati al primo di settembre i termini in scadenza nello stesso mese per la produzione di domande, istanze, documenti.

Siamo certi del vostro consenso, che costituisce un piccolo ma significativo passo avanti nel recupero sia della correttezza amministrativa che della difesa dei diritti dei cittadini, un campo nel quale il presentatore ha già visto con viva soddisfazione le Camere approvare le proposte di legge sull'esonero dalla tassa di bollo per le domande di partecipazione a concorsi e l'elevazione a 40 anni del limite di età per potervi prendere parte.

La presente proposta riproduce quella che era stata già presentata, nella X legislatura, il 21 settembre 1989 e quindi si auspica che possa essere rapidamente esaminata ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno 1992, i Ministeri, le amministrazioni e gli uffici centrali e periferici dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici, le aziende a partecipazione statale, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e le unità sanitarie locali non possono bandire nel mese di agosto concorsi ed avvisi pubblici per l'assunzione di personale e gare di appalto, in qualunque forma, per servizi, opere e forniture.

2. Qualunque termine che venga in scadenza nel mese di agosto per la presentazione di domande, ricorsi, istanze, documenti e certificazioni, attestati e dichiarazioni, è prorogato al 1° settembre.